



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

> COMUNE DI THIESI
PEC

Oggetto: Parere in merito alla vigenza e applicabilità del Dec. Ass. n.71/U del 31.01.78.

Con nota n. 2181 del 19.03.2018 (prot. RAS n. 11347 del 20.03.2018) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla vigenza e applicabilità del Dec. Ass. n.71/U del 31.01.78, relativo alla determinazione del costo di costruzione, nella parte in cui esso recita: "[...] *Gli impianti, le opere e le attrezzature costituenti volumi tecnici necessari per la conduzione agricola o zootecnica o per la valorizzazione dei prodotti del fondo, da chiunque realizzati, non sono soggetti alla corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione*".

A riscontro, si comunica che il Decreto Ass. 71/U del 31.07.78 trova ancora applicazione.

Si coglie però l'occasione per segnalare quanto segue.

L'art. 17 del DPR 380/01, rubricato "*Riduzione o esonero dal contributo di costruzione*" stabilisce al comma 3¹, che "*Il contributo di costruzione non è dovuto: [...] a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153*"².

La disposizione deve ritenersi di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di deroga alla previsione generale di cui all'art. 16, comma 1, del DPR 380/2001, la quale assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio: per giurisprudenza costante "*il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso, di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come "eccezioni" ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio*" (CdS IV, 30.05.2017 n. 2567; Corte Costituzionale n. 231/2016).

Ne consegue, pertanto, che l'esenzione degli oneri si applica tassativamente e unicamente nei casi previsti dall'articolo 17, comma 3. Pertanto, gli oneri non saranno dovuti per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e, a differenza di quanto potrebbe desumersi dal Dec. Ass. 71/U, delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Sanna

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu

¹ Ciò in continuità con le versioni previgenti: cfr. art. 9 della L. 10/1977

² Tale articolo è stato abrogato dall'art. 1, c. 5, d.lgs. n. 99/2004; si vedano ora l'art. 1, c.1 del d.lgs. n. 99/2004 e l'articolo 2135 C.C.

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
SANNA**